



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE

Il 21 aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento europeo sui DPI, Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 (GUUE del 31 marzo 2016), che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. La necessità del regolamento emanato dal Parlamento Europeo e del Consiglio nel marzo del 2016, nasce da carenze e incongruenze nelle procedure di valutazione della conformità dei prodotti previste dalla Direttiva 89/686/CEE. Come sopra indicato il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ma gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati con riferimento alla direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

Il Regolamento si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

- a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Il Regolamento NON si applica ai seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
- c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
 - i) condizioni atmosferiche non estreme;
 - ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
- d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
- e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Ricordiamo che la Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio per cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori:

Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi

Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III

Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it